



FALLIMENTO - Curatore - ausiliari.

Cass. civ., sez. I, 06/08/2014, n. n. 17708.

In tema di liquidazione dei compensi al consulente di parte nell'ambito di una procedura fallimentare, il contenuto tecnico della prestazione resa dal consulente di parte e lo svolgimento della stessa in favore della procedura non risultano sufficienti a giustificare l'assimilazione all'attività del c.t.u., la quale non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale, ma costituisce oggetto di un munus publicum, adempiuto in posizione d'imparzialità e nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, laddove quella del consulente di parte si configura come un incarico professionale conferito esclusivamente a vantaggio della massa dei creditori: nella liquidazione del relativo compenso, non possono dunque trovare applicazione i criteri previsti per la determinazione delle spettanze degli ausiliari del giudice, dovendosi invece fare riferimento alle tariffe vigenti per la categoria professionale di appartenenza, non diversamente da quanto accade per il difensore del fallimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo	- Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio	- Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio	- Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo	- Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via A. Gramsci n. 54, presso il prof. avv. GRAZIADEI Gianfranco, dal quale, unitamente al prof. avv. CATERINA MONTAGNANI del foro di Napoli, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro



FALLIMENTO DELLA IGEA S.R.L.;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 26 aprile 2007, fall. 22/02;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Montagnani per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, con l'assorbimento del quarto motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con decreto del 26 aprile 2007, il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dal Dott. G.G. avverso il decreto emesso il 24 luglio 2006, con cui il Giudice delegato al fallimento dell'Igea S.r.l. aveva liquidato il compenso dovuto al reclamante per l'attività professionale prestata in qualità di consulente tecnico di parte della procedura fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall'International Credit Recovery S.r.l..

Ha premesso il Tribunale che la natura oggettivamente privatistica dell'attività prestata dal reclamante non escludeva l'incidenza di profili pubblicistici connessi alla natura dell'incarico, conferito nell'ambito di un fallimento quale contributo tecnico funzionale al miglior perseguimento delle finalità istituzionali della procedura, ed avente ad oggetto l'assistenza in un giudizio che s'innesta nel fallimento quale incidente di cognizione durante la fase di accertamento del passivo, si da giustificare la competenza del giudice delegato ai fini della liquidazione del compenso e la legittimazione del professionista a proporre il reclamo, in ordine al quale il tribunale fallimentare era chiamato a decidere in qualità di organo della procedura. Ciò posto, ha ritenuto che l'importo dovuto al reclamante dovesse essere liquidato in base alla tariffa vigente per i c.t.u., anziché in base a quella professionale dei dottori commercialisti, osservando che la natura dell'attività svolta era destinata a riflettersi anche sul compenso maturato, determinandosi altrimenti una disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti chiamati a collaborare, quali ausiliari di giustizia, alla realizzazione dei fini della procedura, e segnatamente rispetto al c.t.u., officiato dal medesimo magistrato per lo svolgimento di un'attività avente identico contenuto. Ha precisato che, in quanto priva di giustificazione, tale disparità di trattamento avrebbe imposto, in caso di ritenuta applicabilità della tariffa dei dottori commercialisti, la disapplicazione del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, per contrasto con l'art. 3 Cost., avuto riguardo alla natura regolamentare di tale disciplina ed alla conseguente



ammissibilità di un accertamento incidentale della sua incostituzionalità da parte del giudice ordinario. Ha aggiunto che al medesimo risultato si sarebbe potuti pervenire mediante l'applicazione del cit. D.P.R. n. 645, art. 4, il quale, prevedendo la liquidazione del compenso secondo equità in presenza di una manifesta sproporzione tra la prestazione svolta e l'onorario previsto, avrebbe consentito di assumere come parametro il compenso dovuto per i c.t.u..

2. - Avverso il predetto decreto il G. propone ricorso(per cassazione, articolato in quattro motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 25, 99 e art. 201, comma 1 e dell'art. 3 Cost., censurando il decreto impugnato nella parte in cui, pur riconoscendo la natura privatistica dell'attività svolta dal consulente di parte, ha conferito prevalente rilievo alla nomina dello stesso da parte del giudice delegato, senza considerare che quest'ultimo non nomina affatto il consulente, ma autorizza il curatore a nominarlo, con un provvedimento analogo a quello che autorizza il conferimento del mandato al legale del fallimento. Aggiunge che la funzionalità dell'incarico al perseguimento delle finalità istituzionali della procedura non trasforma il consulente in un ausiliario del giudice delegato, trattandosi di un professionista legato al fallimento da un rapporto di prestazione d'opera, la cui disciplina comprende anche l'applicazione delle relative tariffe professionali. Premesso infine che neppure la nomina del c.t.u. spetta al giudice delegato, il quale vi provvede nella distinta qualità di istruttore del giudizio di opposizione alla stima, afferma che, a differenza del c.t.u., che opera su richiesta dell'autorità giudiziaria, il consulente di parte opera su richiesta del curatore; precisa comunque che l'attribuzione al giudice delegato del compito di liquidare il compenso del consulente non trova giustificazione nella natura pubblicistica dell'incarico, ma nel riparto di attribuzioni tra gli organi del fallimento, non potendo il curatore assumere obbligazioni senza l'autorizzazione del giudice delegato.

2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 99, nonché la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, pur avendo riconosciuto la natura privatistica dell'incarico, il decreto impugnato non ne ha tratto le dovute conseguenze, avendo escluso l'applicabilità della tariffa professionale in virtù dell'indubbia peculiarità del giudizio di opposizione allo stato passivo, la quale è tuttavia idonea a giustificare esclusivamente l'affidamento delle funzioni di istruttore al giudice delegato, la trattazione congiuntiva tutte le opposizioni e la riduzione dei termini per le impugnazioni.



3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 7 luglio 1980, n. 319, art. 7, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 49 e segg. e dell'art. 3 Cost., sostenendo che, nel ritenere irragionevole la liquidazione in favore del c.t.u. di compensi inferiori a quelli dovuti al professionista di fiducia, il Tribunale non ha tenuto conto della diversità delle rispettive funzioni. A differenza del consulente di parte, infatti, il c.t.u. non è chiamato a svolgere attività libero-professionale nell'interesse delle parti in causa, ma ad esercitare la funzione di ausiliario del giudice, nell'interesse superiore dell'amministrazione della giustizia; egli ha il dovere di prestare il suo ufficio) è soggetto allo obbligo di astensione e può essere recusato, è tenuto a giurare e dispone di poteri d'indagine; la liquidazione del compenso dovutogli ha pertanto luogo in base ai principi che ispirano la disciplina delle prestazioni rese in favore della collettività.

4. - I predetti motivi devono essere esaminati congiuntamente, riflettendo la comune problematica relativa alla qualificazione dell'opera prestata dal consulente di parte del fallimento ed alla conseguente individuazione dei criteri per la liquidazione delle sue spettanze.

La questione è stata già ripetutamente esaminata da questa Corte, la quale ha osservato che la posizione del consulente del fallimento non è in alcun modo assimilabile a quella degli ausiliari del giudice, inquadrandosi l'attività da lui svolta in un vero e proprio rapporto di prestazione d'opera professionale, le cui caratteristiche non subiscono alcuna modificazione per effetto della circostanza che la parte committente sia rappresentata dalla curatela fallimentare, in quanto quest'ultima non si avvale del professionista per riceverne un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali della procedura, bensì, analogamente a quanto accade per l'avvocato al quale siano affidate la rappresentanza e la difesa in giudizio del fallimento, per l'assistenza di quest'ultimo nell'ambito di uno specifico procedimento giurisdizionale, in cui il curatore è costituito come parte in causa (cfr. Cass., Sez. 1, 23 marzo 1996, n. 2572). Il consulente di parte svolge infatti, nell'ambito del processo, un'attività di natura squisitamente difensiva, ancorchè di carattere tecnico, collaborando con l'avvocato al fine di sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita: la prestazione da lui resa non è pertanto equiparabile in alcun modo a quella del consulente tecnico d'ufficio, il quale opera in posizione d'imparzialità, fornendo al giudicante elementi di valutazione per la risoluzione di questioni il cui esame presupponga il possesso di specifiche cognizioni tecniche (c.d.

consulenza deducete), nonchè, in, casi particolari, procedendo egli stesso alla rilevazione di fatti il cui accertamento richieda l'utilizzazione delle predette competenze (c.d. consulenza percipiente).

Nessun rilievo possono assumere, in contrario, la natura endofallimentare del giudizio di opposizione allo stato passivo e l'attribuzione al giudice delegato del potere di liquidare il



compenso dovuto al consulente di parte, nonchè la previsione della reclamabilità del relativo provvedimento dinanzi al tribunale fallimentare, messe in risalto dal decreto impugnato ai fini della qualificazione del professionista in questione come incaricato della procedura: l'identità tra gli organi cui sono affidate l'istruzione e la decisione del giudizio di opposizione e quelli cui sono demandati la liquidazione del compenso e l'esame della relativa impugnazione non consente infatti di svalutare l'autonomia strutturale del giudizio di opposizione, quale procedimento di cognizione ordinaria nell'ambito del quale il giudice delegato ed il tribunale fallimentare svolgono una funzione radicalmente diversa da quella di controllo sull'operato rispettivamente del curatore e del giudice delegato, ad essi conferita in qualità di organi della procedura; non è d'altronde esatta l'affermazione secondo cui la designazione del consulente di parte è effettuata dal giudice delegato, al pari di quella del c.t.u. nominato nel giudizio di opposizione, trattandosi di una competenza spettante al difensore del fallimento, nell'esercizio dei poteri di conduzione della lite conferitigli con il mandato, i quali non differiscono da quelli previsti in linea generale dall'art. 84 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 1, 13 maggio 2011, n. 10655; 18 dicembre 1995, n. 12904).

Il contenuto tecnico della prestazione resa dal consulente di parte e lo svolgimento della stessa in favore della procedura non risultano pertanto sufficienti a giustificarne l'assimilazione all'attività del c.t.u., la quale non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale, ma costituisce oggetto di un *munus publicum*, adempiuto in posizione d'imparzialità e nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, laddove quella del consulente di parte si configura come un incarico professionale conferito esclusivamente a vantaggio della massa dei creditori: nella liquidazione del relativo compenso, non possono dunque trovare applicazione i criteri previsti per la determinazione delle spettanze degli ausiliari del giudice, dovendosi invece fare riferimento alle tariffe vigenti per la categoria professionale di appartenenza, non diversamente da quanto accade per il difensore del fallimento (cfr. Cass., Sez. 6, 22 settembre 2011, n. 19399; Cass., Sez. 1, 18 febbraio 1985, n. 1377). I differenti risultati cui conduce l'applicazione di ciascuno degli indicati criteri di liquidazione non consentono poi di ritenere configurabile un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'attività del consulente di parte e quella del c.t.u., tale da legittimare la disapplicazione dell'atto normativo secondario di approvazione della tariffa professionale (nella specie, il D.P.R. n. 645 del 1994, con cui è stato approvato il regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), trattandosi di situazioni non suscettibili di comparazione, avuto riguardo alla diversa posizione dei due professionisti ed alla differente natura dei rapporti posti a fondamento delle rispettive prestazioni.

5. - Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il quarto motivo d'impugnazione, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 645 del



1994, art. 4, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ommesso di procedere alla verifica dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione.

6. - Il decreto impugnato va conseguentemente cassato, con il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Napoli, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014